

Sentenza n. 258/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Roma

II SEZIONE LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giovanna Ciardi	Presidente
Dott. Donatella Casablanca	Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere rel.

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 19/2018

a seguito di trattazione ex art. 221, quarto comma, del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, e ss.mm.ii., in sostituzione dell'udienza pubblica del 25/01/2022, ha emesso la seguente

SENTENZA

tra

A [REDACTED] SRL, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. G. [REDACTED] D. [REDACTED]
Appellante

contro

S. [REDACTED] F. [REDACTED], rappresentato/a e difeso/a dall'avv. P. [REDACTED] V. [REDACTED]
U. [REDACTED] A. [REDACTED] SPA, rappresentata e difesa dagli avv. FULVIO ZARDO, GIOBBE ZARDO e ROBERTA NERI,
Appellati

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 9508 del 2017

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto da S. [REDACTED] F. [REDACTED], ha condannato la A. [REDACTED] SRL al pagamento della somma di € 4.544,40, oltre interessi legali -sulla somma devalutata all'8.8.2009- da tale ultima data all'effettivo soddisfo.

Si premette che il ricorrente nell'originario ricorso aveva dedotto di aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la società odierna appellante e che l'8.8.2009, nello svolgimento dell'attività lavorativa e durante il percorso per raggiungere il capolinea sito in Roma, piazza dei Cinquecento, si era sganciata accidentalmente la cappottina del pullman a due piani da lui condotto; che, quindi, arrestava il veicolo e saliva al piano superiore, procedendo a risolvere l'inconveniente; che mentre scendeva utilizzando le apposite scalette, cadeva a terra – come si evince dal rapporto di servizio – e che gli veniva diagnosticata, in conseguenza dell'occorso: "Cont. Cranica Cont. Dorsolombolare", come da cartella clinica in atti; che il datore di lavoro, nel caso di specie, non aveva osservato le regole cautelari, trovandosi lui solo alla guida di un pullman a due piani ed essendo assai pericolose le scalette che collegano i due livelli dello stesso; di aver ricevuto dall'INAIL la somma di € 4.580,09 e di aver riportato, in conseguenza del sinistro, un danno biologico permanente del 6%, nonché 30 giorni di inabilità temporanea totale e 60 giorni di inabilità temporanea parziale; aveva chiesto, quindi, la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma di € 5.019,57 a titolo di danno biologico differenziale, oltre che della somma di € 5.000,00 a titolo di danno morale e di € 1.555,58 quale danno patrimoniale (spese sostenute).

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, ravvisando la responsabilità della società convenuta per l'infortunio sopra descritto, tenuto conto che la stessa non aveva osservato la prescrizione contenuta nella carta di circolazione dell'autobus a due piani, che ne consentiva la circolazione solo con la presenza obbligatoria di un accompagnatore; ha quindi ravvisato per tale motivo una violazione degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 2087 del c.c., per essere tale presenza (che avrebbe consentito allo Sperati di compiere con maggior sicurezza la manovra a seguito del quale ebbe a scivolare, oltre che all'accompagnatore di intervenire in suo soccorso) posta a presidio della sicurezza di tutti coloro che viaggiano a bordo del mezzo, ivi compreso il conducente.

Dopo aver espletato consulenza tecnica di ufficio – che ha accertato che per effetto dell'infortunio in oggetto lo Sperati non aveva riportato invalidità permanente, bensì solo una invalidità temporanea totale di sette giorni e parziale di giorni settanta – ha poi condannato la società convenuta al pagamento della somma di € 4.544,40 quale risarcimento del danno biologico corrispondente a tale invalidità temporanea (in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma).

Ha. Invece. respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (spese sanitarie) e del danno morale e ha, infine, ritenuto infondata la chiamata in garanzia della U[REDACTED] A[REDACTED] SPA svolta dalla società A[REDACTED] SRL – coprendo la polizza assicurativa stipulata solo i danni da invalidità permanente e per spese mediche, non dimostrati nel caso di specie – con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite in favore della U[REDACTED].

Avverso la sentenza ha proposto appello la società soccombente affidato ai seguenti motivi:

-Erroneità della sentenza che ha ritenuto sussistere la responsabilità della datrice di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore, tenuto conto che l’infortunio si era verificato – come è pacifico - nel percorso dal deposito al capolinea e non quanto l’autobus era in servizio “viaggiatori” e che la presenza di un *accompagnatore con posto riservato* previsto dalla carta di circolazione deve intendersi vigente solo quando l’autobus trasporta viaggiatori;

-Erroneità della sentenza in punto di quantificazione del danno, non avendo il primo giudice sottratto dall’importo riconosciuto la somma già liquidata dall’I[REDACTED], pari ad € 4.580,00, avendo lo S[REDACTED] proposto domanda di risarcimento del danno biologico “differenziale”;

-Erroneità della sentenza che ha condannato la stessa alle spese in favore della U[REDACTED] A[REDACTED] SPA, tenuto conto che la chiamata in garanzia deve essere valutata al momento della introduzione del giudizio e sulla base della domanda formulata in giudizio.

Si è costituito S[REDACTED] F[REDACTED] chiedendo il rigetto del gravame.

Si è, altresì, costituita la U[REDACTED] A[REDACTED] SPA chiedendo pure il rigetto dell’appello.

Disposta con decreto presidenziale la sostituzione dell’udienza pubblica del 25.1.2022 con il deposito di note scritte, ai sensi dell’art. 221, quarto comma, del decreto legge n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020 e *ss.mm.ii.*, la causa è stata decisa con dispositivo pronunciato fuori udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello non merita accoglimento.

Infondato è il primo motivo di censura, non emergendo dal libretto di circolazione del pullman di proprietà della società appellante che la prescrizione ivi prevista – “obbligo presenza di accompagnatore con posto riservato” – sia vigente solo qualora l’autobus trasporti viaggiatori, secondo l’assunto dell’appellante, e non anche

nell'ipotesi in cui il mezzo percorra il tragitto dal deposito al capolinea (ipotesi in cui pacificamente si è verificato l'infortunio in esame).

In base a quanto previsto dalla carta di circolazione, invero, sussiste in ogni caso l'obbligo di circolazione del mezzo con un soggetto ulteriore, oltre l'autista, senza alcuna previsione circa il venir meno di tale obbligo quando a bordo del pullman non vi sono passeggeri (v. doc. 6 nel fascicolo di parte della società).

Né rileva in alcun modo la previsione, prevista sempre nella carta di circolazione, circa l'obbligo di un accompagnatore - in alternativa ad un sistema di monitoraggio con sistema televisivo - anche al piano superiore del pullman, obbligo in questo caso legato al divieto, previsto sempre dalla medesima carta, di posti in piedi nel piano superiore del mezzo.

L'obbligo di presenza di un accompagnatore costituisce, in particolare, una norma di sicurezza prevista dall'atto amministrativo che autorizza la circolazione del mezzo e la stessa deve ritenersi posta a garanzia – per come ritenuto dal Tribunale – sia della sicurezza dei viaggiatori che di quella dell'autista che, impegnato nella conduzione del veicolo, deve potersi occupare della sola guida del mezzo, senza necessità di intervenire sullo stesso durante il tragitto (come è, invece, accaduto nel caso di specie).

Non dirimente, altresì, è la nota di chiarimento del 15.2.2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prodotta dall'appellante unitamente alle note di trattazione scritta – documento sopravvenuto all'atto di impugnazione – che equipara il “fuori servizio senza passeggeri” con il “non esercizio” del mezzo, laddove il mezzo è di certo “in esercizio” anche durante il tragitto dal deposito al capolinea, durante il quale vi è assenza di passeggeri.

Quanto, poi, alla doglianza mossa dalla società appellante alla quantificazione del danno operata dal Tribunale, che non avrebbe sottratto dall'importo riconosciuto la somma già liquidata dall'INAIL, la stessa è priva di pregio.

Per come risultante dalla documentazione in atti (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado del ricorrente) e per come altresì rilevato dal primo giudice – con statuizione non oggetto di censura e divenuta, quindi, definitiva – la somma di € 4.580,09 è stata corrisposta dall'INAIL a SIFIL F. a titolo di “indennità di temporanea”, laddove la odierna società appellante è stata condannata al pagamento dell'importo di € 4.544,40 in favore del medesimo a titolo di danno biologico per l'invalidità temporanea patita.

L'indennità di temporanea" di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965 liquidata dall'Istituto Inail, infatti, al solo danno patrimoniale subito da un lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni - che si trovi quindi impossibilitato a svolgere la propria attività nel periodo in cui è malato (con conseguente perdita della retribuzione) - e non copre il danno alla integrità fisica da inabilità temporanea, per come del resto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

“In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento (nella specie derivante da un demansionamento), l'indennizzo erogato dall'Istituto Inail ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” (Cass. sent. n. 4972 del 2018).

“In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass. sent. n. 9112 del 2019).

Neanche, infine, la sentenza impugnata merita di essere censurata nella parte in cui ha condannato la A. SRL al pagamento delle spese di lite in favore della U. A. SPA, avendo il Tribunale fatto comunque applicazione del principio della soccombenza.

L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.

Le spese di lite – liquidate come in dispositivo - seguono pure le regole della soccombenza.

Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del

contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

-Rigetta l'appello;

-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore di ognuna delle parti appellate in € 1.200,00, oltre spese forfettarie al 15%;

-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Roma, 25/01/2022

Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente

Il Presidente
Dott. Giovanna Ciardi